

## **CORTE COSTITUZIONALE - sentenza 24 aprile 2013 n. 78**

Pres. Gallo, Red. Mattarella - (giudizio promosso dal T.A.R. Veneto, nel procedimento vertente tra M.R. e l'Università degli Studi di Padova ed altri, con ordinanza dell'8 aprile 2011, iscritta al n. 205 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 2011).

In sede di giudizio di legittimità costituzionale di una legge, persiste la rilevanza della questione sollevata anche nel caso in cui la norma sottoposta a scrutinio sia stata dichiarata incostituzionale o sostituita da una successiva, perché, ove un determinato atto amministrativo sia stato adottato sulla base di una norma poi abrogata o dichiarata costituzionalmente illegittima, la legittimità dell'atto deve essere esaminata, in virtù del principio *tempus regit actum*, con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione.

Sono da ritenere costituzionalmente illegittime le norme discriminatrici di determinate categorie di dipendenti pubblici o privati per effetto di trattamento irragionevolmente differenziato. In particolare, con riferimento alle diverse categorie di dipendenti pubblici delle Università, pur sussistendo una «essenziale differenziazione» tra personale docente e personale non docente, sono in contrasto con il principio di ragionevolezza, le norme discriminatrici di determinate categorie del personale pubblico universitario, in presenza di trattamenti differenziati privi di razionale giustificazione.

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005 n. 230 (Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari), successivamente abrogato dall'art. 29, comma 11, lettera c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo cui il personale tecnico amministrativo delle Università è escluso dalla possibilità di ottenere incarichi di insegnamento (anche gratuito) da parte delle Università stesse. Il divieto introdotto dalla citata norma, infatti, è diretto esclusivamente nei confronti di una particolare categoria di dipendenti pubblici, nell'ambito delle diverse categorie dei dipendenti delle università, quale si configura il personale tecnico amministrativo, e non già nei confronti di una categoria

generale e non appare giustificato da alcuna ragionevole *ratio*, ed anzi risulta manifestamente irragionevole.